



# UNIRELAB S.R.L.

Modello di organizzazione e di gestione  
ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231

## **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2023 n.16)*



## 1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 È istituito presso **UNIRELAB S.R.L.** un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito **“Organismo di Vigilanza”** o **“O.d.V.”**) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato e approvato dal Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. n. 300/2000”*.

## 2. NOMINA E COMPOSIZIONE

- 2.1 L’Organismo di vigilanza è un organo monocratico composto da un professionista di provenienza esterna alla Società, con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni.
- 2.2 La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere formalmente comunicata, da parte di quest’ultimo, a tutti i livelli aziendali, mediante un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, nonché le finalità della sua costituzione.



### 3. CESSAZIONE DALL'INCARICO

3.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente Consiglio di Amministrazione.

3.2 L'Organismo di Vigilanza può essere revocato, durante la vigenza dell'incarico, per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, ovvero un grave inadempimento ai regolamenti o alle procedure della Società che abbia determinato un danno alla Società stessa, sanzionato con provvedimento disciplinare;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche



---

temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nel caso dell'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione potrà in ogni caso disporre la sospensione dei poteri del componente indagato, previa valutazione del caso e sentito il parere del Collegio Sindacale.

- 3.3 Il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In considerazione della natura e della delicatezza dell'incarico svolto dall'Organismo di Vigilanza e della esigenza di garantirne la continuità di azione, si ritiene opportuno fissare un termine di preavviso congruo al fine di consentire alla Società, ed in particolare al Consiglio di Amministrazione, la possibilità di provvedere alla sostituzione del componente recedente;



#### **4. DURATA IN CARICA**

4.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del successore.

#### **5. PIANO DELLE ATTIVITA' E REPORTING**

5.1 L'OdV approva un piano delle attività che invia all'organo amministrativo ed all'organo di controllo della Società.

5.2 L'OdV può sempre disporre specifici controlli non previsti nel piano delle attività, che potrà essere modificato in corso di esecuzione, con riferimento all'oggetto, alle modalità di effettuazione o alla tempistica indicata, in ragione di fatti gravi o urgenti che si dovessero verificare e/o di altre circostanze valutabili a discrezione dell'OdV.

5.3 L'OdV presenta all'organo amministrativo ed all'organo di controllo relazioni annuali sull'attività svolta. In tale relazione, l'OdV evidenzia i fatti più rilevanti e le eventuali anomalie rilevate nel corso dell'intero anno di riferimento, indicando in particolare:

- a) le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- b) le violazioni riscontrate inerenti il rispetto dei precetti previsti dal Modello;
- c) le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;



- d) gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione;
  - e) l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure;
  - f) il piano delle attività previste per l'anno successivo e i relativi costi.
- 5.4 L'OdV al verificarsi di situazioni straordinarie ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza predispone, immediatamente, una comunicazione da presentare al Presidente dell'organo amministrativo.
- 5.5 L'OdV potrà valutare di fornire informazioni inerenti notizie di reato o dati/rilievi su attività ispettive e/o di vigilanza funzionali a condotte valutate non compatibili con i precetti del Modello, dandone comunicazione autonoma e riservata agli organi aziendali competenti e/o ai soggetti aziendali qualificati e/o titolari di poteri idonei agli opportuni provvedimenti.

## 6. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ

- 6.1 Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- 6.2 In particolare, il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti competenze:
- conoscenza dell'Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
  - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;



- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva"<sup>2</sup> e "consulenziale".

## 7. OBBLIGHI

- 7.1 Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze<sup>3</sup>.
- 7.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 7.3 Il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

---

<sup>2</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria. A titolo esemplificativo: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc..), flowcharting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc...;

<sup>3</sup> Art. 1176, 2° comma, c.c.: "Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata";



## **8. CAUSE D'INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

- 8.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, possono essere nominati membri esterni nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2, privi di compiti operativi<sup>4</sup>.
- 8.2 Il componente dell'Organismo non dovrà avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale né dovrà essere legato alla Società da interessi economici, fatte salve tutte le componenti della retribuzione<sup>5</sup>, o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale<sup>6</sup>.
- 8.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per reati previsti dalle leggi vigenti.
- 8.4 Ove il componente dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

---

<sup>4</sup> Cfr. Linee Guida Confindustria. Per incarichi operativi si intendono quelli connessi al potere di adottare decisioni che producano per la società effetti economico-finanziari.

<sup>5</sup> Vedi Linee Guida Confindustria.





## 9. POTERI DELL'ORGANISMO

9.1 All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento e all'osservanza del Modello nel suo complesso.

9.2 In particolare, per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Le attività di controllo poste in essere non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando, tuttavia, che il Vertice Aziendale è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento.

## 10. COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI

10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

---

6 Le Linee Guida di Confindustria precisano che, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità



10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per il componente dell'Organismo di Vigilanza, di cui al punto 7.

## **11. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI**

11.1 L'OdV si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, in date stabilite dal proprio componente monocratico ed ogni qualvolta lo ritenga opportuna per il miglior svolgimento dell'incarico.

11.2 Le riunioni sono convocate senza particolari formalità, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, mediante comunicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

## **12. VERBALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

12.1 Tutte le riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono constare da apposito verbale, redatto dal Segretario all'uopo nominato e conservato agli atti dell'OdV. Il verbale, che può essere approvato anche successivamente, viene sottoscritto da tutti i presenti, nonché datato e munito di orario di apertura e chiusura.

12.2 Parimenti devono constare da verbale, sottoscritto da ogni partecipante alla sessione e conservato agli atti dell'OdV, gli incontri e/o le verifiche e/o gli audit condotti dall'OdV nello svolgimento della propria attività.

## **13. CANALE DI COMUNICAZIONE INTERNA**

13.1 L'OdV dispone di apposita casella di posta elettronica certificata ([unirelab.ovc@pec.it](mailto:unirelab.ovc@pec.it)) per l'inoltro di comunicazioni da parte di dipendenti e/o di



chiunque intenda segnalare violazioni del Modello o la necessità di adeguamenti dello stesso.

- 13.2 L'OdV – all'indirizzo del quale possono essere inviate anche eventuali comunicazioni cartacee – verifica la presenza di messaggi in casella. Le segnalazioni ricevute vengono trattate nel corso delle successive riunioni dell'OdV o in seduta appositamente convocata, in base alla priorità rilevata.
- 13.3 Fatti salvi gli obblighi di legge e le disposizioni del Modello in merito, l'OdV deve osservare la massima riservatezza circa le segnalazioni ricevute, adottando le misure di volta in volta considerate necessarie, in relazione alla natura della segnalazione ricevuta.
- 13.4 L'OdV può prendere in esame eventuali segnalazioni anonime in funzione delle circostanze che descrivono, del valutato grado di attendibilità e della natura dei fatti segnalati.
- 13.5 In ogni caso, l'OdV, potrà effettuare attività ispettive mirate all'accertamento della veridicità di quanto in esse affermato.

#### **14. RESPONSABILITA'**

- 14.1 Il componente dell'Organismo di Vigilanza è responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 14.2 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza che abbiano dato luogo ad omesso controllo



sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

## 15. RISERVATEZZA

15.1 Tutte le informazioni relative all'attività dell'OdV saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente Regolamento o dal Modello.

## 16. BUDGET

16.1 In occasione delle valutazioni in materia di *budget* aziendale, l'OdV, valutate le sue esigenze di funzionamento, propone un *budget* – nonché in casi di particolare necessità, integrazioni dello stesso – all'approvazione dell'organo amministrativo della Società. Il *budget* è da intendersi, comunque, indicativo e non vincolante.

16.2 L'effettuazione delle spese avviene secondo le ordinarie procedure aziendali.

## 17. FIRMA

17.1 I verbali delle sessioni e degli audit sono sottoscritti dall'OdV e dagli altri partecipanti.



**18. RINVIO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI UNIRELAB S.R.L.**

18.1 Per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento al contenuto del Modello di Organizzazione della Società e sue successive modifiche ed integrazioni.